Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, 18 settembre 2026

Revisione delle appendici 1, 2 e 3 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Commento

ASTRA-D-FB263501/436

Commento
alla revisione delle appendici 1, 2 e 3 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Appendice 1

Numero 1.1.3.1 lettera a

La presente revisione dell'1.1.3.1 lettera a appendice 1 SDR[1] mira esclusivamente a migliorare leggibilità, comprensibilità e attuabilità della disposizione, senza modificarne il contenuto per quanto riguarda le quantità massime ammesse e le esenzioni vigenti.

La rappresentazione grafica adottata finora si è rivelata di difficile interpretazione nella pratica: in particolare nella versione a stampa della Raccolta sistematica del diritto federale (RS), non è sempre chiaro a quale categoria di trasporto o classe di pericolo si riferiscano le singole indicazioni quantitative, come confermato anche dai riscontri pervenuti dagli utenti e dalle autorità esecutive.

La nuova proposta risolve tale problematica, consentendo una rappresentazione chiara e strutturata delle quantità massime ammesse. Al contempo, l'impostazione grafica si ispira deliberatamente alla nota struttura della tabella 1.1.3.6.3 ADR[2], con la quale gli utenti hanno familiarità.

Si migliora così la chiarezza, si riduce il rischio di interpretazioni errate e si facilita l'applicazione uniforme in sede di esecuzione, senza alterare materialmente la normativa. Dopo la consultazione degli Uffici, è stata riformulata la regola di calcolo sotto il profilo linguistico, senza cambiarne la formula né i valori di riferimento.

Numero 1.1.3.6.6

La lettera d, riguardante l'esenzione prevista per le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio, precisa che anche chi trasporta cisterne vuote e non ripulite può beneficiare delle esenzioni di cui alle sottosezioni 1.1.3.6 e 1.1.3.1 c) e del capitolo 3.4 ADR. In caso di trasporto contemporaneo di cisterne vuote e non ripulite, l'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.6 dell'ADR non sarebbe applicabile in assenza di questa disposizione particolare, poiché si applica esclusivamente al trasporto in colli.

La disposizione era già stata modificata in passato per evitare interpretazioni errate. Nella pratica, tuttavia, si riscontrano ancora oggi problemi interpretativi, motivo per cui si propone una formulazione migliorata.

Le merci pericolose secondo l'1.1.3.1 c) ADR non devono più essere imballate in colli omologati, marcati ed etichettati per beneficiare di un'esenzione. Inizialmente tale requisito era stato introdotto per impedire, ad esempio, il trasporto di fanghi in bidoni del latte, problema oggi trascurabile. Nell'applicazione di esenzioni come quella di cui all'1.1.3.1 c) ADR, che non prevedono l'obbligo di imballaggi omologati, tale prescrizione comportava tuttavia un inasprimento non intenzionale. Poiché le restanti disposizioni dell'ADR continuano ad applicarsi, è garantito un livello di sicurezza sufficiente.

L'adeguamento mira a chiarire la sistematica esistente e contribuisce a un'applicazione uniforme e pragmatica delle prescrizioni, senza modificare l'attuale livello di sicurezza.

[1] Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS **741.621**)

[2] Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS **0.741.621**)

Numero 1.1.3.11.2

All'1.1.3.11.2 appendice 1 le condizioni per il trasporto dei rifiuti domestici sono riorganizzate in termini redazionali: la frase introduttiva si apre con un «purché», i vincoli relativi a quantità trasportate e forme di imballaggio sono raggruppati nella lettera a e le lettere successive sono quindi rinominate. In questo modo risulta più chiaro che si tratta di condizioni cumulative. Inoltre, nelle indicazioni contenute nel documento di accompagnamento «peso» è sostituito con «massa».

La modifica è volta ad armonizzare la terminologia con quella dell'ADR, nel quale con l'aggiornamento 2025 la parola «peso», nel senso del concetto fisico di «massa», è stata sostituita sistematicamente con «massa». L'uso del termine «massa» è quindi conforme alla terminologia attuale dell'accordo e garantisce un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni.

L'adeguamento redazionale e terminologico non comporta alcuna variazione sostanziale dei requisiti vigenti. In particolare, rimangono invariati il numero e il contenuto delle informazioni da riportare nel documento di accompagnamento.

Numero 1.6.1.1

Il periodo transitorio viene adeguato al nuovo intervallo di revisione: il termine finora previsto del 30 giugno 2025 (riferito alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024) è prorogato al 30 giugno 2027 e riguarda quelle valide fino al 31 dicembre 2026.

Questa disposizione transitoria coincide con quella dell'ADR e garantisce il recepimento armonizzato e praticabile delle nuove norme ADR nel diritto nazionale.

Numero 1.6.14.3

All'1.6.14.3 appendice 1 si richiede un adeguamento redazionale per la versione in lingua francese, dove manca il complemento esplicito «di cantiere» riferito ai container-cisterna.

Con la presente modifica, la versione francese è allineata a quelle tedesca e italiana, senza che questo comporti una modifica sostanziale della disposizione.

Numero 9.1.2

Poiché nell'ADR è stata modificata la numerazione, occorreva aggiornare anche il riferimento nella SDR: il punto «9.2.5» diventa «9.2.6», senza conseguenze materiali.

Appendice 2

Numero 1.2

Questa precisazione intende chiarire la prassi attuativa vigente in Svizzera. Nella pratica si riscontra infatti un'incertezza interpretativa in merito all'ammissibilità del transito in galleria di carichi misti composti da merci con codice di restrizione in galleria (–) e altre merci pericolose.

Per la valutazione si fa riferimento, in linea di principio, alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, che fa fede anche per la segnalazione mediante pannelli arancioni. Nel calcolo della quantità massima ammessa ai fini dell'applicazione dell'esenzione, non vengono conteggiate le merci pericolose con codice di restrizione

in galleria (–), denominate «merci secondo il punto 1.9.5.3.6 ADR». Sono considerate soltanto le altre merci pericolose, comprese quelle in quantità limitate.

In Svizzera, inoltre, la restrizione in galleria si applica sempre anche alle unità di trasporto e ai container per i quali è prescritto il simbolo «quantità limitate» ai sensi della sezione 3.4.13 ADR, poiché in questo caso tutte le gallerie con restrizioni rientrano nella categoria E (divieto totale di trasporto di merci pericolose).

Questa precisazione non comporta alcuna modifica materiale: vengono solo specificate e rese trasparenti le odierne pratiche attuative.

Numero 2.1

È aggiornato il numero il 2.1 appendice 2, che elenca i tratti stradali in prossimità di acque protette sui quali è vietato il trasporto di merci pericolose; in particolare è aggiunto un nuovo tratto, nello specifico «Wangen b. Olten, «Bornstrasse» dallo sbocco in Mittelgäustrasse fino alla diramazione di Neuhüslermatt (lunghezza 210 m)» nel Cantone di Soletta, per motivi legati alla protezione della falda freatica; questo tratto attraversa le zone di protezione S3 e S2 (zone di protezione distante e adiacente) e si snoda lungo il limite con la zona S1 (zona di captazione di acqua potabile).

L'adeguamento delle voci riguardanti il Cantone Ticino è dovuto a una riconfigurazione delle aree di protezione delle acque sotterranee nell'area di Mendrisio; dopo che nel 2025 le captazioni di acqua potabile di San Martino sono in gran parte dismesse, lasciando in funzione un solo pozzo, le zone di protezione situate a sud sono state soppresse.

Appendice 3

Nell'appendice 3 SDR, nella colonna «Disposizione» il termine «peso netto» è sostituito con «massa netta».

La modifica è volta, come già menzionato sopra, ad armonizzare la terminologia con quella dell'ADR. In questo modo viene utilizzata una terminologia uniforme e tecnicamente corretta secondo l'accezione in fisica e si evitano ambiguità linguistiche.

L'adeguamento ha carattere meramente redazionale e non comporta alcuna modifica materiale delle quantità massime ammesse né delle pratiche vigenti, che rimangono invariate.